

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4 - LANUSEI

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4. di Lanusei con proprio provvedimento n.372 del 05 ottobre 2012 , ai sensi dell'art 10, comma 7, della Legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, ha nominato Direttore Sanitario la Dott.ssa Maria Valentina Marras, la quale ha prodotto, in data 05/10/2012 formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 502/1992;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei (c.f.00978060911),Dott. Francesco Pintus nato il 24/09/1970 a Oristano domiciliato per la carica in Lanusei, via Piscinas, n°5

E

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Valentina Marras, nata a Oristano il 18/10/1958 residente a Oristano, Via S. Antonio, 23, che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Dott.ssa Maria Valentina Marras si impegna a svolgere le funzioni di

Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs 502/1992 nonché quelle di cui alla L.R. n. 10/2006, prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il direttore generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art.4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria locale n°4 di Lanusei a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/52 del 7.08.2001 nella misura onnicomprensiva di Euro 119.818 (centodiciannovemilaottocento diciotto/00) decurtato del 20 per cento (20%), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche nella L. 6 agosto 2008 n. 133, in forza delle quali:
“A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i

trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008".

Il suddetto compenso ammonterà, pertanto, ad Euro 95.854,00 (novantacinquemilaottocentocinquantaquattro/00).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in melius, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori amministrativo/sanitario delle Aziende sanitarie così come ora regolamentato dal succitato art. 61, comma 14 D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche nella L. 6 agosto 2008 n. 133.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostanze di cui al terzo capoverso del successivo art. 7), decorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.lgs. n. 502/1992, del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga

oltre sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici;

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro 1 mese dalla data di nomina del nuovo direttore generale, ferma restando la possibile riconferma.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Direttore Generale.

Art.8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di

assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Lanusei.

Art. 10

Le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 3 (diffusione di notizie), 6 (dimissioni anticipate), 7 (cessazione dell'incarico, cessazione dell'incarico a seguito della nomina del nuovo Direttore generale) e 9 (foro competente) del presente contratto.

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Dott. _____

Dott. _____

